

"Il problema dell'inquisizione *per officium*: influssi imperiali nella amministrazione della giustizia a San Gimignano (sec. XIII)"

di Tomaso Perani

L'affermazione della procedura inquisitoria *per officium* non si presenta come un semplice problema astrattamente giuridico ma, coinvolgendo nel profondo la vita sociale e istituzionale dei comuni del Duecento, si pone come un problema di natura eminentemente politica. Tuttavia, prima di interrogarsi sull'origine di questa procedura sarà forse utile cercare di definirla, almeno schematicamente. Con l'espressione "inquisizione *per officium* (o *ex officio*)" si indica comunemente una procedura grazie alla quale il giudice del podestà, o il podestà stesso, potevano dare impulso alla causa senza un'accusa di parte. Secondo l'impianto classico della dottrina romanistica, tuttavia, un fatto del genere sarebbe stato irregolare in quanto tutto il processo si fondava sulla rivendicazione della parte lesa di un risarcimento per il danno arrecato dal convenuto. In un sistema basato su questa logica era quindi chiaro che solo chi avesse potuto dimostrare di aver ricevuto un danno avrebbe potuto agire come attore in un processo accusatorio. L'autorità comunale si pone quindi come difensore di beni, quali la sicurezza della città e la concordia tra i cittadini, la violazione dei quali permette ai giudici del podestà di presentarsi come parte lesa nella causa. Siamo di fronte a quello che Mario Sbriccoli chiamava emersione di un ordine penale pubblico.

Ma quando avviene tutto ciò?

Grazie alla presenza di una fonte straordinaria come il "*Tractatus de maleficiis*" del giudice lombardo Alberto Gandino il problema dell'affermazione della procedura inquisitoria *per officium* è sempre stato legato allo sviluppo dei regimi popolari nell'Italia comunale. In quest'opera, composta in un arco temporale che copre grosso modo l'ultimo quindicennio del XIII secolo, infatti Gandino riporta la sua esperienza professionale in diverse curie podestarili e sostiene che "*quamvis sit contra ius civile*", e quindi privo di una legittimazione dottrinaria forte, il processo inquisitorio sia assai diffuso e, cosa ancora più importante, da preferire rispetto alla prassi accusatoria perché permette al giudice una maggiore libertà di movimento e una maggiore efficacia nei risultati. Secondo le interpretazioni che del testo sono state date, quindi, si tratterebbe di una procedura che nasce dalle esigenze concrete della prassi dei tribunali, seppur contraria alla dottrina romanistica, e che vedrà un enorme sviluppo grazie all'uso che i regimi politici alla fine del XIII ne faranno per legittimare il proprio potere attraverso la criminalizzazione dell'avversario politico.

La ricca documentazione sangimignanese sembra però gettare una nuova luce sull'argomento. La prima menzione di procedure *per officium* si trova contenuta nel *Liber maleficiorum* che conserva le cause criminali esaminate dal podestà *Donusdeo Guinisci*, cittadino senese, nel primo semestre del 1249, cioè in un periodo in cui il comune valdelsano era posto sotto un diretto controllo imperiale. Nel dicembre del 1241, infatti, il comune di San Gimignano presta giuramento di fedeltà al conte Pandolfo di Fasanella, vicario imperiale per la Toscana, e dall'anno successivo, e per tutto il successivo vicariato di Federico d'Antiochia, la carica di podestà nel *castrum* verrà assunta "*dei et imperiali gratia*". Numerosi sono gli elementi che qualificano come reale e concreta la presenza imperiale. Innanzitutto si nota un drastico cambiamento nei flussi di reclutamento degli ufficiali sangimignanesi che in questi anni sono tutti provenienti da città tradizionalmente filo imperiali, come Siena e Pisa, da famiglie ghibelline, come gli Amidei e gli Uberti, o, ancora, dal Regno di Sicilia come Tomaso di Fasanella, fratello di Pandolfo e podestà nel 1243. Non solo. Ma da varie notizie sparse nei libri di conti del comune sappiamo che erano frequenti le missioni del podestà o di altri ambasciatori del comune, presso i vicari imperiali. Sempre dai libri di conti e dai precetti del podestà emerge anche un continuo rapporto militare tra l'impero e il comune con il continuo invio di fanti e *milites* alle campagne di Federico II da parte di

San Gimignano a cui corrispondeva la consegna al comune toscano di prigionieri da tenere in custodia.

Anche nell'ambito dell'amministrazione della giustizia sembra evidente l'influsso di quella che possiamo ormai chiamare dominazione imperiale. Nel dispositivo di numerose sentenza a pene pecuniarie per reati violenti contenute nel *Liber condemnacionum* del 1245-1246 si fa riferimento all'*arbitrium* concesso al podestà Rustichello Gangi dal conte Pandolfo, mentre nell'interno della coperta del citato registro dei malefici è addirittura copiata la lettera con cui Federico di Antiochia nomina *Donusdeo Guinisci*, fedele dell'impero e amico suo, alla podesteria sangimignanese con l'importante facoltà di punire i malefici secondo il suo *arbitrium* anche in deroga agli statuti comunali.

Tornando al punto da cui eravamo partiti, il fatto che la lettera di nomina del podestà, con le importantissime facoltà a lui concesse, si trovi sulla coperta del libro dei malefici in cui sono contenute numerose inquisizioni *per officium* mi sembra si possa considerare molto significativo. Se poi si prendono in esame i casi in cui, nel registro delle condanne, si fa riferimento all'*arbitrium* particolare del podestà e quelli in cui, nel *Liber maleficiorum*, si fa ricorso alla procedura *per officium* scopriamo che ci troviamo di fronte, sebbene in gradi diversi, sempre alla stessa fattispecie criminale: la *rixa*, delitto odioso nella civiltà comunale perché volto a turbare la concordia tra i cittadini e la *pax publica*. Un crimine però che permette all'attore pubblico di entrare direttamente nell'azione legale anche senza un'accusa di parte in quanto rappresentante del bene comune e quindi, in questo caso, come parte lesa. È in questo senso che si può spiegare il frequente ricorso alla procedura *per officium* legittimata in questo caso dall'interesse imperiale di mantenere il controllo su un comune in qualche modo pacificato. È evidente qui la distanza con la realtà presentata da Alberto Gandino che nella sua opera si sforza di giustificare la legittimità di una pratica che lui per primo avverte *contra ius*: a San Gimignano negli anni 40 del XIII la legittimazione è garantita dai mandati imperiali.

Sembrerebbe quindi che la prima diffusione nei comuni italiani di questo tipo di procedura contraria al diritto sia da ricercarsi nell'influsso della dominazione imperiale che, da una parte, avrebbe garantito legittimità a questo modo di condurre le indagini e i processi (che quindi risulterebbe *contra ius* solo nell'ambito del diritto romano, ma non di quello del regno o dell'impero); dall'altra, si giustificherebbe con le necessità politiche di Federico II.

Questa posizione però pone almeno un nuovo problema. Ci fu una diffusione del diritto proveniente dalla tradizione normanno-sveva del regno di Sicilia nell'Italia centro-settentrionale? Quale fu il suo peso? Osservando la documentazione del piccolo comune di San Gimignano sembrerebbe che una diffusione del diritto federiciano effettivamente ci fu nei territori dell'Italia comunale controllati dall'impero. Ciò emergerebbe da alcuni indizi, come quello delle procedure, ma anche da affermazioni più esplicite, come il preceppo riportato nel *Liber extravagantum* del 1248 con cui il podestà Lnafranchino Bocci, cittadino pisano, ordinava ai capitani della società del popolo di San Gimignano di non fare adunanze e processioni "quod sint contra constitutiones imperiales vel alio modo sine domini regis et eius domini Lanfranchini licentia sub banno et pena ad voluntatem domini Frederigi f. imperatoris et ad voluntatem suam in avere et persona".

Proprio nella direzione di approfondire e verificare queste ipotesi si muoveranno nel prossimo futuro le mie ricerche.